

RIFLESSIONI IN MERITO ALLA NOZIONE DI “CONTROLLO” NEL SISTEMA IAS/IFRS.

di Antonio Tessitore

1. *PREMESSA.*

2. *IL RAPPORTO DI CONTROLLO NEL PRINCIPIO IAS 27.*

1. PREMESSA.

1.1 I principi contabili internazionali che disciplinano il “rapporto di controllo” sono due:

- il principio IAS 27 regola la redazione del bilancio consolidato e del bilancio separato. Alcune indicazioni di rilievo si desumono anche dallo IAS 28 “Partecipazioni in società collegate” e dallo IAS 31 “Partecipazioni in *joint venture*”¹.
- il Principio IFRS 3 disciplina la qualificazione e il trattamento contabile delle Aggregazioni aziendali.

I suddetti principi vanno interpretati sul fondamento delle *Application Guidance*, delle *Implementation Guidance*, delle *Basis for Conclusions* e di tutti gli altri documenti allegati ai principi stessi.

1.2 La nozione di controllo accolta nei Principi IAS 27 e IFRS 3 presenta estensione e contenuti propri per ciascun ambito applicativo, rispettivamente ai fini della redazione del bilancio consolidato e della qualificazione e del trattamento contabile delle aggregazioni aziendali.

Entrambe le nozioni di controllo enunciate nei menzionati principi contabili differiscono poi da quelle accolte nella normativa italiana volte a definire:

- i) le società controllate e le società collegate (art. 2359 C.C.);
- ii) le imprese controllate cui estendere l’obbligo di redigere il bilancio consolidato (art. 26 del D. Lgs. 127/91).

¹ Le versioni degli IAS sopra richiamati assunte a riferimento ai fini del presente scritto sono quelle pubblicate dallo IASB in data 17 dicembre 2003 e poi omologate da parte dell’Unione Europea in forza del Regolamento (CE) 2238/2004 pubblicato sulla GUUE n. 394 del 31 dicembre 2004.

- 1.3 L'Appendice n. 1 affronta il tema del controllo nei Principi IAS/IFRS, limitatamente ai fini della redazione del bilancio consolidato e separato, mentre l'Appendice n. 2 puntualizza la nozione di controllo rilevante ai fini della regolamentazione delle aggregazioni aziendali (*business combinations*).

2. IL RAPPORTO DI CONTROLLO NEL PRINCIPIO IAS 27.

- 2.1 I contenuti essenziali dello IAS 27 sono sostanzialmente volti a:
- definire la nozione di *controllo*;
 - identificare le *circostanze* che consentono di qualificare una relazione di partecipazione come "rapporto di controllo".

La nozione di controllo

Il principio IAS 27.4, comma 2, qualifica il controllo come «*il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività*».

Il passo citato richiede di puntualizzare:

- I) l'*ambito di esercizio* del controllo;
- II) gli *obiettivi* del controllo;
- III) i *presupposti* che consentono di definire la relazione di controllo.

- I) L'ambito di esercizio del controllo.

Ai fini dell'esercizio del controllo, il soggetto investitore deve poter «*determinare le politiche finanziarie e gestionali*» dell'entità controllata. Il controllo trova pertanto manifestazione in relazione alle decisioni di "politica aziendale" cioè delle decisioni che riguardano la formulazione delle linee guida del governo della partecipata. Qualora il controllo riconosciuto ad una entità si estrinsechi nell'ambito del solo coordinamento delle scelte

aziendali, in un determinato ambito operativo o su tutta l'attività aziendale, il controllo non rivelerebbe quel potere di indirizzo delle politiche aziendali che ne qualifica nello stesso tempo l'essenza e la sussistenza.

II) Gli obiettivi del controllo.

Il controllo è l'espressione del "*potere di disporre*" dei benefici economici ritraibili dalla società partecipata. Ne consegue che la possibilità di presidiare il governo dell'entità partecipata senza poter beneficiare, per circostanze di varia natura, dei risultati che l'entità genera nello svolgimento della propria attività non soddisfa i requisiti del controllo.

III) I presupposti del controllo.

Il potere di determinare le linee guida finanziarie e gestionali dell'entità partecipata al fine di disporre dei flussi di risultato che essa è in grado di generare deve essere apprezzato tenendo conto del quadro complessivo dei rapporti che legano i soggetti coinvolti nella relazione di partecipazione, al di là dei soli elementi di natura giuridica. In altri termini, è necessario valutare il contenuto economico della relazione, in aderenza al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

La portata effettiva del controllo di fatto appare oggi alquanto controversa. Il dibattito in corso ha sostanzialmente portato ad identificare tesi differenti che, in linea di massima, si collocano all'interno di un intervallo circoscritto da due posizioni–limite:

- ad un estremo, la tesi di coloro che sostengono che i Principi IAS/IFRS accolgono a tutti gli effetti la nozione di *controllo di fatto*, quale piena espressione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over form*); in base a

tale tesi, sussiste un rapporto di controllo ogniqualvolta il soggetto investitore manifesti in modo durevole l'esercizio del controllo dell'entità partecipata, a prescindere dalla "struttura giuridica" della relazione tra le due entità;

- all'estremo opposto, la tesi di coloro che sostengono che i Principi IAS/IFRS sottendono (solo) la nozione di *controllo di diritto*, in base alla quale il potere di controllo, seppur individuato con riguardo alla sostanza economica del rapporto, impone comunque la presenza di "*meccanismi giuridici*" in grado di proteggerne l'esercizio di fronte al possibile intervento di terzi volto a circoscriverne gli effetti. In altri termini, il controllo deve sempre risultare "giuridicamente difendibile".

Alla luce dell'incertezza che pervade l'esito del dibattito, la prassi operativa si è mossa in modo non allineato². Il nodo potrà essere sciolto a titolo definitivo solo qualora lo IASB o l'Unione europea (in quanto preposta ad omologare i Principi IAS/IFRS) riterranno opportuno assumere una posizione ufficiale maggiormente definita sulla questione.

Nella prospettiva garantista, il controllo postula il potere di determinare gli indirizzi di governo della partecipata, allo scopo di poter fruire dei flussi di risultato che la gestione è in grado di generare; è necessario dimostrare, tuttavia, che la fruizione dei benefici prodotti dall'esercizio dell'attività aziendale non possa essere sottratta da altri soggetti che hanno il potere di condizionare la gestione.

* * *

² È noto a tutti, a titolo esemplificativo, il caso di Eni S.p.A. che, in ossequio all'impostazione più formale e "garantista", ha de-consolidato Saipem S.p.A. dal bilancio del Gruppo Eni; ciò in quanto la società è stata giudicata "non controllata" ancorché, di fatto, essa risulti sottoposta all'influenza dominante della Capogruppo.

Il problema dell'esistenza del “*controllo di fatto*”³, accanto alle situazioni tipiche nelle quali il controllo è esercitato in virtù del possesso di partecipazioni di maggioranza, è stato dibattuto di recente dal Consiglio (Board) dello IASB. A questo riguardo va prevalendo il convincimento secondo cui il riconoscimento delle “**situazioni di controllo di fatto**”, nei casi dubbi, spetti all'entità che redige il bilancio consolidato, con il vincolo di inserire, nelle Note al bilancio, due tipi di informazioni:

- gli elementi che dimostrano la **fondatezza** (*appropriateness*) del giudizio di effettività del rapporto di controllo.

A questo riguardo è interessante il punto di vista del Consiglio IASB, secondo cui il convincimento circa la sussistenza o meno del controllo di fatto richiede, da parte del soggetto che formula il giudizio, competenza e professionalità. Chi deve applicare i Principi IAS/IFRS, si legge nello IASB *Update* (ottobre 2005), sa valutare se, nella particolare situazione di collegamento tra imprese, il mantenimento della posizione di controllo richieda o meno la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ovvero si renda necessario preconstituire appropriati “*meccanismi giuridici*” di protezione del controllo.

Questo tipo di informazione, peraltro, è già richiesto dallo IAS 27.40 (c);

- la descrizione dell'**impatto** che la decisione di includere nell'area di consolidamento entità sottoposte al “*controllo di fatto*” determina sulle grandezze consolidate (attività, passività, costi e ri-

³ Si legge nella nota *Board decisions on international financial reporting standards. Update, november 2005*. “Some decisions will require the exercise of more judgement than others, such as when control is as a result of de facto rather than legal power over voting rights. Disclosures are important to allow users to compare entities.”

cavi), al fine di soddisfare le attese di conoscenza degli investitori e, più in generale, delle diverse categorie di utenti delle informazioni contabili.

Questo secondo tipo di informazione non è richiesto attualmente dallo IAS 27⁴.

Probabilmente le discussioni in corso nei *Meeting* del Consiglio IASB porteranno all'emanazione di una nuova "guidance".

2.2 Le circostanze che qualificano un rapporto di controllo

Lo IAS 27 non si limita a disciplinare la nozione di controllo ma indica le *circostanze* che connotano l'esistenza di un rapporto di controllo. Tali circostanze discendono logicamente dalla nozione di controllo precedentemente enunciata.

Lo IAS 27.13, comma 1, presume sussista una situazione di controllo «*quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto*» esercitabili nell'assemblea della partecipata. La presunzione ha natura relativa in quanto, pur in presenza della maggioranza dei diritti di voto detenuti dal soggetto investitore, seppure in casi eccezionali, si può dimostrare chiaramente che "*tale possesso non costituisce controllo*".

⁴ Si fa presente che il Principio IAS 28, applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate, impone al redattore del bilancio di fornire "*un riepilogo dei dati salienti di bilancio delle società collegate, incluso il totale delle attività, passività, ricavi e il risultato d'esercizio*" (IAS 28.37 (b)).

Ai fini dell'informazione integrativa da fornire ai terzi per dare ulteriori elementi di informazioni riguardanti l'inclusione nell'area di consolidamento di entità sottoposte a "*controllo di fatto*", la *disclosure* richiesta dallo IAS 28 non è ritenuta dagli organi IASB sufficientemente esaustiva.

Un rapporto di controllo può sussistere anche quando la «*capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea*» (IAS 27.13, comma 2), e cioè quando essa possiede il 50% oppure meno del 50% dei diritti di voto della partecipata.

In questi casi, ai sensi delle citate disposizioni contenute nello IAS 27, il controllo può scaturire da circostanze che impongono di considerare, oltre alle azioni detenute dall'investitore, il contenuto e gli effetti di tutti gli accordi in essere tra i soggetti coinvolti. In particolare, le circostanze rilevanti sono quattro e si concretizzano se la capogruppo «*ha*:

- (a) *il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;*
- (b) *il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;*
- (c) *il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; o*
- (d) *il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo».*

I punti indicati consentono di affermare che il controllo della partecipata sussiste, pur venendo meno la maggioranza dei diritti di voto, qualora l'investitore possa dimostrare il potere di governo in virtù di:

- accordi con altri soci;
- previsioni statutarie;
- previsioni contrattuali;

- poteri di nomina degli organi di governo della partecipata;
- *casting vote* dell'organo di governo (ossia il controllo del voto determinante in caso di "stallo");
- ecc.

Ciascuna delle circostanze sopra riportate viene ora brevemente commentata.

Circostanza (a): «il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori».

La circostanza si manifesta tipicamente nel caso di "patti di sindacato" che consentono, tramite *accordi con altri soci* (ad esempio, volti ad assegnare diritti di usufrutto sulle azioni), di acquisire la disponibilità della maggioranza dei diritti di voto in assemblea. In tale fattispecie il soggetto investitore, detenendo la maggioranza dei diritti di voto in assemblea, dispone del potere di determinare le linee di governo della partecipata, senza che quel potere possa essere giuridicamente compromesso da altri investitori.

Circostanza (b): «il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto».

La circostanza si manifesta nelle situazioni in cui il soggetto investitore assume il potere di determinare gli indirizzi di governo della controllata in virtù di un *contratto* o di una *clausola statutaria*. Anche in questa circostanza, il controllo è radicato in un "accordo giuridico" che mette il soggetto investitore al riparo dalla possibilità che quel controllo possa essere messo a rischio dall'azione di terzi.

Circostanza (c): «il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo».

La circostanza si manifesta nelle situazioni in cui il soggetto investitore detiene il potere di nominare o di revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o anche di altro organo di gestione (ad esempio, il comitato esecutivo) se il governo dell'entità compete a tale organo. La circostanza, ad esempio, evoca il caso di un accordo parasociale che riserva ad un solo soggetto investitore il potere di nominare la maggioranza degli amministratori in carica.

Circostanza (d): «il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo».

La circostanza si manifesta nelle situazioni in cui il soggetto investitore detiene il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nel consiglio di amministrazione, o anche in altro organo di gestione (ad esempio, il comitato esecutivo) se il governo dell'entità compete a tale organo. La circostanza fa sostanzialmente riferimento al cosiddetto *casting vote* che consente di disciplinare le situazioni di stallo decisionale a favore di uno dei soggetti investitori, e ciò in ragione del “doppio voto” assegnato ad uno dei membri del consiglio di amministrazione (di solito, il Presidente).

L'esposizione che precede merita una precisazione finale con riguardo agli accordi sottoscritti tra soci. È infatti opportuno segnalare che la valenza giuridica di un accordo tra soci è più debole là

dove i contenuti dell'accordo non sono trascritti nello statuto; in altri termini, l'accordo regola i rapporti tra i soci ma non disciplina il funzionamento della società che, al riguardo, non ha sottoscritto alcun impegno; l'accordo parasociale, invece, acquisisce piena valenza giuridica anche nei confronti della società se risulta trascritto nello statuto.

2.3 La nozione di controllo delineata nei precedenti paragrafi coincide sostanzialmente, anche se con sfumature diverse, con quella recepita nel Principio IFRS 3, rilevante per identificare un'aggregazione aziendale (*business combinations*), congiuntamente ad altre coesenziali condizioni specificate nel Principio IFRS 3.4 e IFRS 3.19.

In ambito IAS 27, la nozione di controllo ha un contenuto più ampio potendo, anzi dovendo, tener conto sia dei diritti di voto effettivamente esercitabili in assemblea sia anche dei diritti di voto potenziali. Tali diritti derivano, secondo le previsioni contenute nello IAS 27.14, dal possesso di *warrant* azionari, opzioni di acquisto (*call*) su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale convertibili in azioni ordinarie e altri strumenti simili cui si connette la potenziale acquisizione del diritto di voto effettivamente esercitabile. I diritti di voto potenziali vengono presi in considerazione all'atto di valutare se un'entità ha il potere o meno di controllare le politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità solo se essi sono esercitabili o convertibili "*correntemente*", cioè in qualsiasi momento (secondo il metodo americano) e non, invece, solo a partire da una determinata data futura o al verificarsi di un evento futuro (metodo europeo).

Tale ultima affermazione sancisce una regola generale di ampia portata. Tuttavia, essa trova eccezione in una circostanza ben defi-

nita, sancita al paragrafo IG 5 della *Implementation Guidance*⁵ dello IAS 27: i diritti di voto potenziali che, seppur non esercitabili alla data di bilancio, comportano l'effetto di attribuire al soggetto che li detiene, sin da subito, i benefici tipici del proprietario della partecipazione (incrementi di valore, dividendi, ecc.), impongono di considerare la partecipazione come se fosse già acquisita, con contropartita il debito verso il cedente⁶.

Di norma, una società può godere dei benefici tipici del proprietario quando le pattuizioni sottostanti ai diritti potenziali detenuti sono di tipo “*non genuino*”, cioè quando i prezzi di esercizio delle opzioni pattuiti consentono ad una delle parti, seppur in assenza della titolarità della partecipazione, di appropriarsi dei frutti di cui è solito godere il titolare della stessa.

L'eccezione è poi sostanzialmente ribadita al paragrafo IG 7 della *Implementation Guidance* dello IAS 39, ove si afferma che i diritti di voto potenziali che danno accesso ai benefici tipici del proprietario “sfuggono” alle prescrizioni dello IAS 39 relative alla valutazione degli strumenti derivati, e ciò proprio in quanto essi portano a considerare la partecipazione come se fosse già acquisita, alla stregua di un *asset* detenuto in proprietà, ed iscritta a bilancio contestualmente al debito verso il cedente.

Due esempi possono aiutare a chiarire i concetti esposti nel presente paragrafo.

⁵ Le *Implementation Guidance* non hanno forza di legge in Europa giacché non sono state omologate e pubblicate in GUUE. Nondimeno esse: i) non possono essere trascurate dal redattore del bilancio nella misura in cui sono, per definizione, “coerenti” rispetto al principio che interpretano (che, invece, è norma di legge); ii) in ogni caso, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (che è norma di legge) impone di dar conto degli effetti di una pattuizione che assegna al detentore del diritto di voto potenziale i benefici tipici del proprietario.

⁶ Recita il paragrafo IG 5 della *Implementation Guidance* dello IAS 27 (la sottolineatura è di chi scrive): «In some circumstances an entity has, in substance, a present ownership as a result of a transaction that gives it access to the economic benefits associated with an ownership interest».

REGOLA GENERALE: CONTROLLO ASSOCIATO ALLA PRESENZA DI UNA OPZIONE ESERCITABILE.

Alla data di redazione del bilancio la “Società 1” detiene il 20% delle azioni della “Società 2” e detiene una opzione *call* che attribuisce il diritto di acquistare il restante 80% delle azioni della “Società 2”. L’opzione *call* è già “maturata”⁷ e, quindi, può essere esercitata alla data di redazione del bilancio. Lo *strike price* è pari al valore corrente delle azioni alla data di esercizio dell’opzione.

Ciò premesso, la “Società 1” detiene il diritto incondizionato – fatto salvo il pagamento di un prezzo “genuino” (il *fair value* alla data di acquisto) – di estromettere gli altri azionisti della “Società 2”. Di conseguenza, la “Società 1” controlla la “Società 2”, pur senza detenere, alla data di redazione del bilancio, la maggioranza dei diritti di voto. Peraltro, la “Società 1” deve consolidare la “Società 2” solo sulla base delle azioni già detenute alla data di redazione del bilancio, a prescindere dalle azioni sottese all’opzione; quest’ultima deve essere valutata autonomamente a *fair value*.

ECCEZIONE: CONTROLLO ASSOCIATO ALLA PRESENZA DI UNA OPZIONE NON ESERCITABILE.

Alla data di redazione del bilancio la “Società 3” e la “Società 4” detengono, ciascuna, il 50% delle azioni della “Società 5”. Inoltre, la “Società 3” detiene una opzione *call* che le attribuisce il diritto di acquistare la totalità delle azioni detenute dalla “Società 4”. L’opzione *call* non è ancora “maturata” e, quindi, non può essere esercitata alla data di redazione del bilancio. Lo *strike price* è pari

⁷ Una opzione è “maturata” (*vested*) quando risultano soddisfatte le condizioni che ne vincolano l’esercizio; in altri termini, una opzione maturata può essere esercitata.

al valore corrente delle azioni alla data in cui l'opzione *call* è stata assegnata⁸.

Ciò premesso, la pattuizione è tale da attribuire alla “Società 3” i benefici economici tipici del proprietario poiché essa è in grado, sin da subito, di “fare propri”, in ragione di un prezzo di esercizio ancorato alla data in cui l'opzione *call* è stata assegnata, tutti gli accrescimenti di valore della “Società 5”. Di conseguenza, la “Società 3” controlla la “Società 5”, e ciò a prescindere dal fatto che l'opzione non possa ancora essere esercitata alla data di redazione del bilancio. Diversamente dal caso precedente, la “Società 3” deve consolidare la “Società 5” anche in relazione alla quota di azioni non posseduta alla data di redazione del bilancio; di conseguenza, al fine di evitare un “*double counting*”, l'opzione *call* non deve essere valutata.

In sintesi estrema, le condizioni che definiscono il controllo, in presenza del possesso di diritti di voto potenziali, sono determinate congiuntamente dalla **dimensione tempo** (epoca in cui l'opzione è esercitabile) e dalla **dimensione prezzo** (momento a partire dal quale i benefici dell'entità controllata sono incorporati nel prezzo di esercizio dell'opzione).

⁸ Nella prassi, di norma, il meccanismo di determinazione dello *strike price* è più articolato e dà conto di altri fattori (ad esempio, i dividendi distribuiti successivamente all'assegnazione dell'opzione).

Opzioni call e detenzione del controllo:

<i>Opzione "maturata" (esercitabile)</i>	I	III
	CONTROLLO	CONTROLLO
Dimensione tempo		
<i>Opzione "non maturata" (non esercitabile)</i>	II	IV
	ASSENZA DI CONTROLLO	CONTROLLO
	<i>Genuino</i>	<i>Non genuino</i>

Dimensione prezzo

Nota Bene:

nel caso di una *call* su una quota che sposta in modo inequivocabile il controllo, il prezzo della quota può (ma non necessariamente deve) essere maggiorato del "premio per il controllo", in funzione dell'andamento della negoziazione e delle forze contrattuali delle Parti.

La matrice dà evidenza della sussistenza del rapporto di controllo quando l'opzione *call* è esercitabile, qualunque sia la "**dimensione prezzo**", oppure quando l'opzione non è ancora esercitabile (metodo europeo), ma il prezzo di esercizio dell'opzione già incorpora i benefici derivanti dal potere di controllo (prezzo non genuino).